

**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

Delibera CC n° 9 del 14/01/2002

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai membri del Consiglio Comunale e agli altri soggetti obbligati all'osservanza delle norme di legge relative alla pubblicità della situazione patrimoniale. Le disposizioni si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto disposto dall'articolo 17 comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 2

1. Entro due mesi dalla notificazione dell'avvenuta elezione effettuata dal Sindaco, i membri del Consiglio Comunale e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a trasmettere al Sindaco per il deposito presso il servizio Segreteria e Contratti: a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; e) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

2. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) del Comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e i figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato e i figli conviventi non diano il loro consenso, il soggetto obbligato alla pubblicità della propria situazione patrimoniale dovrà dichiarare tale eventualità.

3. Solamente per quanto riguarda le dichiarazioni dei consiglieri comunali, esse vengono raccolte dall'Ufficio del Consiglio comunale.

Articolo 3

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad inviare al Sindaco un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) del primo comma del precedente articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altro motivo, i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare al Sindaco una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al punto a) del primo comma del precedente articolo 2, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare al Sindaco una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Tali adempimenti si applicano anche ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, se consenzienti

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del consigliere comunale cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza.

Articolo 5

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate al punto a) del comma 1 dell'articolo 2 dovranno essere effettuate sullo schema di modulo il cui fac-simile è allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 3, il Sindaco diffida l'inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di quindici giorni dalla notifica della diffida.

2. Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne da notizia al Consiglio comunale e ne ordina la pubblicazione sul bollettino di cui all'articolo 8.

Articolo 7

1. Tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.

Articolo 8

1. Le dichiarazioni previste ai punti a) e c) del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura del Comune. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del punto b) del primo comma dell'articolo 2.

2. Il bollettino, depositato presso la Segreteria Generale, è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 7.

3. Il funzionario responsabile, prima di dare in consultazione il bollettino stesso dovrà accertare d'ufficio l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del Comune.

Allegato al Regolamento

COMUNE DI PISTOIA

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Legge 5.7.82 n. 441)

Io sottoscritto
nato a ilresidente in
Via o Piazzain qualità di..... in adempimento alla
prescrizione contenuta nell'art. 2, n. 1, della Legge 5.7.82 n. 441, (1) dichiaro i seguenti beni e diritti miei
personali, del coniuge non separato e dei figli conviventi:

1) - FABBRICATI

Ubicazione	Destinazione	Consistenza in vani	Annotazioni

2) - TERRENI

Ubicazione	Destinazione	Annotazioni

3) - AUTOVETTURE

Tipo	Targa	Anno immatricolazione	Annotazioni

4) – ALTRI BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI

Descrizione	Elementi di riconoscimento	Annotazioni

5) – AZIONI DI SOCIETA'

Descrizione	Numero	Importo	Annotazioni

6) – QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

Descrizione	Importo	Annotazioni

Dichiaro inoltre di esercitare funzioni di amministratore o di Sindaco presso le seguenti società:

Società	Funzione svolta

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.

La presente dichiarazione non comprende i beni e diritti del coniuge e dei figli in quanto gli stessi non hanno dato il loro assenso (2).

Pistola, li

Firma

(1) - indicare solo le variazioni rispetto all'anno precedente

(2) - depennare ove non necessario